

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE**  
**NELLA RIUNIONE DEL 25 LUGLIO 2017**

Partecipano all'adozione della presente deliberazione i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell'ACI), Avv. Carlo ALESSI, Dott. Adriano BASO, Avv. Federico BENDINELLI, Dott. Salomone BEVILACQUA, Dott. Antonio BRESCHI, Rag. Simone Maria CAMPAJOLA, Dott. Ruggero CAMPI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Sig. Simone CAPUANO, Geom. Eugenio CASTELLI, Dott. Alessandro COCCONCELLI, Dott. Mario COLELLI, Dott. Antonio COPPOLA, Dott. Mario DELL'UNTO, Dott. Rocco FARFAGLIA, Dott. Giovanni FORCINITI, Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Dott. Elio GALANTI, Dott. Bernardo MENNINI, Comm. Roberto PIZZININI, Prof. Piergiorgio RE, Dott. Giuseppe REDAELLI, Dott. Gianfranco ROMANELLI, Arch. Massimo RUFFILLI, Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Avv. Camillo TATOZZI, Sig. Ettore VIERIN.

E' presente in qualità di Segretario del Consiglio Generale

Dott. Francesco TUFARELLI                      - Segretario Generale dell'ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente Collegio dei Revisori dei Conti), Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Marco MONTANARO, Dott. Enrico SANSONE.

**IL CONSIGLIO GENERALE.** Adotta la seguente deliberazione:

“Preso atto del vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione ACI per il triennio 2017-2019, adottato in applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; considerato che il Piano contiene al suo interno una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo; preso atto che il Piano conferma quale misura trasversale di prevenzione della corruzione fondamentale in ambito di anticorruzione, l'introduzione di una disciplina regolamentare per la formalizzazione di criteri e modalità procedurali cui l'Ente deve attenersi per comprimere il rischio di corruzione in talune delle aree di attività individuate quali aree a rischio corruzione; rilevato che con delibere del 29 ottobre 2015 e 31 gennaio 2017 il Consiglio Generale dell'Ente ha approvato il *Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione* per l'introduzione di una disciplina regolamentare delle aree a rischio con priorità di trattamento; ravvisata la necessità di procedere alla definizione della disciplina

regolamentare della materia relativa agli accordi di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni individuata nel PTPCT quale area a rischio di corruzione; ritenuto opportuno, per quanto sopra, integrare il *Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione* con l'introduzione di un apposito Capo V per la disciplina della materia in premessa; vista la nota del Servizio Trasparenza Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico del 10 luglio 2017 e preso atto del testo dallo stesso predisposto; **approva**, a parziale modifica ed integrazione delle richiamate deliberazioni del 29 ottobre 2015 e 31 gennaio 2017, nel rispetto della disciplina di cui all'art.1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 ed in applicazione delle previsioni dettate dal PTPC ACI, il Capo V, artt. da 54 a 58, "Accordi di collaborazione con le altre Pubbliche Amministrazioni", in conformità al testo allegato al verbale della seduta sotto la lettera G) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, ad integrazione del vigente Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione. Il Servizio Trasparenza, Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico è incaricato degli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresi quelli relativi agli obblighi di pubblicazione normativamente previsti per dare adeguata pubblicità al Regolamento integrato del Capo V così come approvato.".

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA ACI DI PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE**

**CAPO V**

**DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ALTRE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI**

**Art. 54  
Finalità**

1. Il presente Capo disciplina - nel rispetto dell'articolo 17 della Direttiva 2014/23/UE e dell'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE - i criteri e le modalità per la conclusione degli accordi di collaborazione, di cui all'articolo 15 della Legge n. 241/1990, con altre pubbliche amministrazioni e per la conclusione degli accordi di cooperazione, di cui all'articolo 5 comma 6 del d. lgs. n. 50/2016, tra i soggetti qualificati come "amministrazioni aggiudicatrici" ed "enti aggiudicatori" nelle definizioni fissate dall'articolo 3 comma 1 lettere a) ed e) del predetto d. lgs n. 50/2016 (entrambi di seguito denominati "Accordi").
2. Fuori dei casi di cui al comma precedente e ferma restando la distinta disciplina di carattere amministrativo delle diverse fattispecie e vicende giuridiche originate dall'eventuale trasferimento, da altri Enti pubblici o a loro favore, di sfere di attribuzioni e di responsabilità per lo svolgimento di pubbliche funzioni, anche previo ricorso all'istituto dell'avvalimento di natura pubblicistica, l'aggiudicazione e l'affidamento da parte dell'ACI di concessioni, forniture, servizi e lavori è disciplinato dalla normativa nazionale adottata in attuazione delle Direttive dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici e dalle disposizioni regolamentari interne dell'Amministrazione.
3. Gli atti bilaterali di natura negoziale conclusi dall'Amministrazione prima dell'entrata in vigore del presente Capo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, sono da intendersi come "Accordi", anche se presentano una diversa denominazione (quale, ad esempio, Convenzione o Protocollo d'Intesa).

**Art. 55  
Requisiti per la conclusione degli Accordi**

1. L'ACI può stipulare gli Accordi di cui al comma 1 del precedente articolo 54 per lo svolgimento in collaborazione, con gli altri soggetti ivi indicati, di attività finalizzate al conseguimento di interessi pubblici comuni dei soggetti stipulanti l'Accordo e tali da rientrare nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

**Art. 56**  
**Contenuto degli Accordi**

1. Negli Accordi dovranno essere fornite specifiche indicazioni circa la natura del soggetto che contrae con l'Ente, le relative attività istituzionali, il fine pubblico perseguito attraverso gli stessi Accordi e la rilevanza pubblicistica delle prestazioni oggetto della collaborazione.
2. In particolare, gli Accordi devono prevedere:
  - i dati identificativi dei soggetti contraenti (di seguito denominati "parti") e delle persone che sottoscrivono come rappresentanti legali;
  - la descrizione dettagliata dell'oggetto della collaborazione, in conformità ai requisiti di cui al precedente articolo 55;
  - gli obblighi e le responsabilità delle parti, con riferimento al rispettivo apporto in termini di servizi e prestazioni;
  - l'eventuale costituzione di un Comitato con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione;
  - la durata ed eventuale possibilità di proroga dell'Accordo;
  - la disciplina dell'eventuale utilizzo dei marchi delle parti;
  - le norme a tutela della riservatezza e dei dati personali delle parti e dei soggetti sottoscrittori;
  - l'indicazione del foro competente per eventuali controversie sull'esecuzione dell'Accordo.

**Art. 57**  
**Procedimento per la conclusione degli Accordi**

1. Gli Accordi sono conclusi previa delibera autorizzativa degli Organi competenti in ragione del valore dello stesso. Con la medesima delibera è autorizzata l'eventuale spesa connessa all'Accordo, nei limiti della disponibilità del *budget* assegnato al competente Centro di Responsabilità.
2. La delibera autorizzativa è adottata previa istruttoria del Centro di Responsabilità competente per materia, che sarà condotta ai fini della verifica da parte degli Organi dei requisiti di cui al precedente articolo 55.
3. La delibera di cui al precedente comma 2 approva anche lo schema di Accordo, appositamente predisposto dal Centro di Responsabilità competente e corredato dal parere favorevole dell'Avvocatura dell'ACI.
4. La delibera di cui al precedente comma 2, dà mandato al Presidente per la sottoscrizione dell'Accordo, con facoltà di apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che si rendano necessarie per il perfezionamento dell'atto e, comunque, tali da lasciarne invariato il contenuto di cui al precedente articolo 56, comma 2.
5. Gli Accordi sono sottoscritti digitalmente ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/90 e sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente a cura del Responsabile individuato nell' "elenco obblighi di pubblicazione sul sito ACI" allegato al PTPCT, nel rispetto delle previsioni dettate dall'art. 23 del d. lgs 33/2013.

**Art. 58**  
**Esecuzione degli Accordi e monitoraggio**

1. Il Centro di Responsabilità competente è responsabile dell'esecuzione degli Accordi e, a tal fine, verifica la corrispondenza delle attività svolte agli impegni assunti negli Accordi stessi predisponendo la relativa reportistica, che è tenuta a disposizione degli Organi di controllo.
2. Lo stesso Centro di Responsabilità cura la gestione dei rapporti tra le parti, con riferimento all'attuazione degli Accordi e ne assicura la regolarità della rendicontazione tecnico-contabile.